



**COMUNE DI LUNI
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI, VANTAGGI ECONOMICI E
PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE**

Approvato con D.C.C. n. 12 del 28/04/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Tipologie di benefici
- Art. 4 – Soggetti beneficiari
- Art. 5 – Limitazioni
- Art. 6 – Tipologie per settori di intervento

TITOLO II – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI BENEFICI

- Art. 7 – Modalità di riconoscimento dei benefici
- Art. 8 – Bando pubblico
- Art. 9 – Benefici su istanza di parte
- Art. 10 – Stipula di convenzioni
- Art. 11 – Patrocinio
- Art. 12 – Contenuto e modalità di presentazione delle istanze
- Art. 13 – Criteri di scelta delle attività e delle iniziative da sostenere
- Art. 14 – Istruttoria delle istanze non soggette a bando
- Art. 15 – Modalità per la concessione e l'erogazione dei benefici
- Art. 16 – Rendicontazione
- Art. 17 – Revoca della concessione del beneficio
- Art. 18 – Rapporti e responsabilità – Esclusioni
- Art. 19 – Conflitto di interessi

TITOLO III – NORME FINALI

- Art. 20 – Trasparenza
- Art. 21 – Abrogazioni e rinvio
- Art. 22 – Entrata in vigore

TITOLO I - FINALITA'

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Luni di contributi economici e vantaggi economici in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la concessione del patrocinio nei riguardi di iniziative ed attività promosse da soggetti pubblici e privati.
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici da parte del Comune di Luni.
3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i benefici previsti da norme di legge, da specifiche convenzioni o da specifici regolamenti comunali.

Art. 2 – Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Luni, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le iniziative locali mediante erogazioni di contributi economici, vantaggi economici e la concessione del patrocinio.
2. La concessione di contributi economici, vantaggi economici e la concessione del patrocinio da parte del Comune, ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando equità, trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità ed a promuoverne lo sviluppo.
3. Il Comune di Luni, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
 - a. politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di disagio e di emarginazione;
 - b. attività sportive;
 - c. attività educative;
 - d. attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi;
 - e. attività diverse di impegno civile;
 - f. attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici;
 - g. attività di protezione civile;
 - h. attività a tutela dell'ambiente e delle specie animali;
 - i. iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace;

- j. iniziative di promozione delle pari opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali;
 - k. attività di promozione della comunità locale;
 - l. attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica.
 - m. incentivazione della biodiversità, anche attraverso il monitoraggio scientifico
 - n. incentivazione dell'agricoltura biologica
 - o. incentivazione alla coltivazione e allevamento di razze e cultivar tradizionali e/o di valore storico – culturale –nutrizionale superiore
 - p. attività di conoscenza, conservazione e/o gestione sostenibile di habitat e specie di flora e fauna selvatiche.
4. I provvedimenti di concessione di contributi economici, vantaggi economici e la concessione del patrocinio da parte del Comune, di cui al presente regolamento, comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.
5. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Luni ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Art. 3 – Tipologie di benefici

1. I benefici disciplinati dal presente regolamento si distinguono in:

- a) Contributi economici: erogazioni di somme di denaro a sostegno di iniziative o attività rientranti nei settori di intervento individuati dal presente regolamento.
- b) Vantaggi economici: concessione gratuita o agevolata di beni, servizi o altre utilità da parte del Comune aventi valore economico per il beneficiario. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i vantaggi economici: l'utilizzo gratuito o agevolato di sale e spazi comunali, la concessione di attrezzature, strutture o beni mobili di proprietà comunale, la fornitura di servizi logistici o tecnici, nonché eventuali esenzioni o riduzioni di tariffe o canoni previsti da atti dell'Ente.
- c) Patrocinio: riconoscimento morale concesso dal Comune a iniziative ritenute meritevoli per finalità sociali, culturali, educative, sportive, ambientali o di promozione della comunità locale.

2. Tutte le agevolazioni di cui sopra sono autorizzate con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria del Servizio competente per materia.

3. Il patrocinio non comporta di norma benefici economici o vantaggi patrimoniali, fatti salvi eventuali effetti previsti da altri regolamenti comunali, deliberazioni tariffarie o convenzioni dell'Ente.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi economici e di vantaggi economici previsti dal presente regolamento può essere disposta esclusivamente a favore di:

a) enti pubblici;

b) enti del Terzo Settore, associazioni laiche o religiose, fondazioni, comitati ed altri organismi senza scopo di lucro regolarmente costituiti, e parrocchie.

2. I contributi economici e i vantaggi economici possono essere concessi esclusivamente a **soggetti formalmente costituiti**.

3. Non possono beneficiare di contributi economici o vantaggi economici soggetti che svolgano attività con finalità di lucro.

4. Il patrocinio comunale può essere concesso anche a persone fisiche o soggetti privati, compresi operatori economici, qualora promuovano iniziative di interesse pubblico prive di finalità di lucro diretto e coerenti con le finalità istituzionali del Comune.

5. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente la concessione di contributi economici, vantaggi economici o altre agevolazioni, che devono essere oggetto di specifica richiesta e di separato provvedimento dell'Amministrazione, salvo che tali effetti siano previsti da disposizioni normative, regolamenti comunali, deliberazioni tariffarie o convenzioni dell'Ente.

6. Non possono beneficiare di contributi economici o vantaggi economici i soggetti che risultino **inadempienti nei confronti del Comune di Luni** per obbligazioni derivanti da precedenti contributi o da altri rapporti con l'Amministrazione, salvo regolarizzazione della propria posizione.

Art. 5 - Limitazioni

1. Non possono essere concessi patrocinio, contributi economici o altri vantaggi economici a iniziative, attività o manifestazioni che, anche indirettamente, risultino riconducibili a partiti politici, movimenti politici, organizzazioni sindacali o a iniziative di propaganda politica o elettorale.

2. A decorrere dalla data di indizione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, la concessione di nuovi contributi economici, vantaggi economici o patrocini è sospesa nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendarie, nonché dalle eventuali disposizioni interpretative o applicative delle Autorità competenti.

3. Ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione, l'erogazione dei benefici deve rappresentare una modalità di realizzazione del fine pubblico nell'interesse della collettività.

Art. 6 - Tipologie per settori di intervento

1. Politiche sociali, socio-sanitarie ed assistenziali

Salvo quanto disposto dai precedenti articoli, i benefici di cui al presente articolo sono finalizzati alla promozione ed al sostegno di iniziative in tema di politiche sociali, socio – assistenziali e socio – sanitarie connesse con gli interessi della collettività o diffusi nella comunità locale, organizzate da soggetti che operino senza fine di lucro.

2. Attività sportive

I benefici di cui al presente articolo sono finalizzati ad incentivare e diffondere la pratica dello sport dilettantistico nonché la formazione educativa e sportiva dei cittadini, nel pieno rispetto delle pari opportunità. La concessione dei benefici è accordata a favore di associazioni, società sportive, enti di promozione sportiva ed altri soggetti pubblici o privati, che promuovano o realizzino iniziative o manifestazioni sportive e che, in genere, curino la pratica di attività fisico-motorie, ricreative e del tempo libero, perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro.

3. Attività educative

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, anche operanti nel volontariato educativo, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente:

- a) l'integrazione delle spese di carattere gestionale e generale;
- b) le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne.

4. Attività culturali, di spettacolo, dell'identità storica, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di realizzazione di eventi

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, anche operanti nel volontariato culturale, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura, la diffusione della stessa nei vari ambiti, tra i quali il settore musicale, della danza, teatrale, cinematografico, espositivo, delle arti visive ed editoriale, l'organizzazione di convegni, mostre e rassegne che attivino la partecipazione dei cittadini alla vita culturale nonché per l'organizzazione e la gestione di attività ed eventi di promozione del territorio con particolare attenzione alle forme espressive della cultura locale e dell'identità storica.

5. Attività diverse di impegno civile

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati, per attività o iniziative: di impegno civile; di promozione e tutela dei diritti; di sostegno a soggetti vittime del terrorismo, di tutte le mafie, della criminalità organizzata o comune, nonché a favore dei familiari di persone cadute nell'adempimento di un dovere civico.

6. Attività di promozione del tessuto economico, dei servizi turistici e dei prodotti locali

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici e privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- a) promuovere, in occasione di fiere, mercati ed esposizioni, il commercio, l'artigianato e le attività agricole di interesse locale;
- b) incentivare le attività economiche e commerciali incentrate nel territorio ricadente nell'ambito comunale;
- c) valorizzare il tessuto economico e produttivo della comunità;
- d) incentivare i prodotti e le peculiarità locali;
- e) sviluppare la ricerca scientifica e della innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio.

7. Attività di protezione civile

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale di volontariato di protezione civile, per la copertura delle spese previste per una delle seguenti attività:

- a) acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature, dotazioni di soccorso o prevenzione;
- b) organizzazione o partecipazione ad esercitazioni di livello comunale, provinciale, regionale o nazionale con eventuale acquisizione di mezzi e materiali e/o relativi rimborsi spese;

- c) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione, con acquisizione del relativo materiale e mezzi;
- d) spese di gestione delle organizzazioni e associazioni di volontariato.

8. Tutela dell'ambiente e delle specie animali

Salvo quanto disposto al comma successivo, in ordine alla tutela delle specie animali, i benefici di cui al presente articolo, relativi al sostegno di attività a tutela dell'ambiente possono essere disposti a favore di associazioni ed organizzazioni di volontariato, per la copertura delle spese previste per una delle seguenti attività:

- a. acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature e dotazioni necessarie per l'espletamento delle attività di tutela dell'ambiente che rientrano tra gli scopi dell'associazione e/o organizzazione di volontariato beneficiaria delle provvidenze;
- b. corsi di formazione rivolti agli associati e/o volontari, ivi compresa la produzione e/o acquisizione di materiali e mezzi per lo svolgimento di detti corsi;
- c. partecipazione a progetti finalizzati all'informazione nei confronti della cittadinanza sui temi della tutela ambientale;
- d. eliminazione permanente dell'amianto;
- e. raccolta differenziata e limitazione della produzione dei rifiuti;
- f. partecipazione a progetti finalizzati all'esecuzione d'interventi specifici e mirati, in relazione a situazioni circoscritte di degrado ambientale,
- g. incentivazione della biodiversità, anche attraverso il monitoraggio scientifico;
- h. incentivazione dell'agricoltura biologica;
- i. incentivazione alla coltivazione e allevamento di razze e cultivar tradizionali e/o di valore storico – culturale – nutrizionale superiore;
- j. attività di conoscenza, conservazione e/o gestione sostenibile di habitat e specie di flora e fauna selvatiche.
- k. acquisto di strutture mobili, mezzi, attrezzature, dotazioni di soccorso o prevenzione, alimenti;
- l. realizzazione e/o partecipazione a progetti intesi a ricercare modalità di contenimento di popolazioni animali critiche per mezzo di nuove metodologie rispettose del benessere animale;
- m. realizzazione e/o gestione di centri di recupero per animali trovati e/o sequestrati sul territorio comunale ed in situazione critica;
- n. organizzazione e svolgimento di corsi di formazione, nonché di iniziative d'informazione/divulgazione al pubblico, con acquisizione del relativo materiale e mezzi, compresa la redazione e stampa di eventuali dispense e/o atti.

9. Iniziative di cooperazione internazionale, solidarietà e pace

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a sostegno delle spese previste nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale, solidarietà e pace, in grado di innescare concreti processi di sviluppo economico/sociale, autonomo e duraturo nelle aree impoverite e svantaggiate del mondo, secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tali contributi possono essere finalizzati, in particolare: a migliorare le condizioni economiche e socio-sanitarie; a contrastare il problema dell'accesso all'acqua; a fornire e/o garantire un'adeguata formazione sul decentramento amministrativo; ad assicurare l'istruzione primaria nelle aree geografiche bersaglio (Bacino del Mediterraneo, Africa sub-Sahariana, America Latina e in generale il Sud del mondo); a promuovere, anche a livello locale, proposte di educazione alla mondialità; a coordinare e valutare progetti di educazione alla pace; a promuovere una cultura di pace adeguata ai tempi; a fornire informazioni su iniziative di volontariato e di scambi culturali; a valorizzare e mettere in rete le proposte delle realtà associative presenti sul territorio; a sviluppare progetti in collaborazione con le scuole volti alla sensibilizzazione nei confronti dei docenti, genitori, ragazzi affinché i valori della pace, della non violenza, del rispetto dei diritti umani diventino fondamenti di una nuova cittadinanza; a sensibilizzare alla riconversione a produzione sociale delle aziende a produzione militare; a supportare e sostenere

l'organizzazione ed il coordinamento di missioni con finalità di solidarietà e pace nelle aree geografiche bersaglio (Bacino del Mediterraneo, Africa sub-Sahariana, America Latina e in generale il Sud del mondo); a sostenere eventuali acquisti di strutture mobili, mezzi ed attrezzature funzionali alle finalità di cui ai punti precedenti; a fornire eventuali servizi per supportare iniziative diverse inerenti all'espletamento dei compiti di cui alle finalità citate.

I benefici di cui al precedente comma 1. possono essere disposti a favore dei seguenti soggetti: organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione internazionale, solidarietà e legalmente riconosciute, senza fini di lucro, operanti nel campo della cooperazione internazionale, solidarietà e pace; organizzazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore, associazioni di promozione sociale iscritte al Registro unico nazionale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive mm. ed ii. (Codice del Terzo Settore).

10. Promozione delle Pari Opportunità di genere e dell'affermazione dei diritti individuali

I benefici di cui al presente articolo riguardano le iniziative culturali e sociali tese a sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sui temi delle pari opportunità nonché dell'affermazione dei diritti individuali, del rispetto delle differenze e contro ogni tipo di emarginazione.

Gli interventi di cui al precedente comma sono disposti a favore di enti, associazioni e soggetti privati che realizzino iniziative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi di pari opportunità e dell'affermazione dei diritti individuali.

11. Promozione della comunità locale

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- a) promuovere la conoscenza della comunità, delle sue attrattive turistiche, ambientali, storico architettoniche, artistiche, culturali ed enogastronomiche;
- b) promuovere le potenzialità economiche, imprenditoriali, produttive, le opportunità di sviluppo e di apertura ai mercati internazionali;
- c) promuovere e organizzare eventi, presentazioni, conferenze stampa, workshop ed altre iniziative volte a comunicare la nuova immagine della comunità.

12. Promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica

I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a favore di soggetti pubblici o privati per iniziative, attività o manifestazioni intese a promuovere:

- a) la mobilità elettrica e a basso impatto ambientale;
- b) la ciclo pedonalizzazione del territorio e l'incentivo dell'uso delle biciclette;
- c) efficientamento energetico degli edifici e degli impianti;
- d) riduzione dell'inquinamento e dei consumi.

13. Promozione delle attività e servizi di utilità sociale

I benefici di cui al presente comma possono essere disposti a favore di associazioni locali o nazionali legalmente riconosciute senza fini di lucro, organizzazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore, associazioni di promozione sociale iscritte al Registro unico nazionale ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive mm. ed ii. (Codice del Terzo Settore) per iniziative, attività o manifestazioni, anche a carattere continuativo intese a:

- a. stimolare la socializzazione, il mantenimento del senso di valore sociale della persona nell'ambito del Comune, avvalendosi dell'operato dei volontari per il miglioramento dell'immagine e della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza;
- b. favorire le attività che presentano carattere di solidarietà, in coordinamento con gli uffici comunali ed in appoggio al personale di ruolo del Comune ed al personale che svolge attività per conto dello stesso, definendo ambiti operativi quali l'assistenza domiciliare alle persone anziane, il monitoraggio, la vigilanza, il mantenimento la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici e del verde, l'accompagnamento sullo scuolabus, le iniziative culturali, ludico ricreative e aggregative.

TITOLO II

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI BENEFICI

Art. 7 - Modalità di riconoscimento dei benefici

1. La concessione di benefici da parte del Comune di Luni a soggetti pubblici o privati può attivarsi tramite:
 - a) **Bando pubblico:**
 - b) **Istanza di parte**
 - c) **Stipula di convenzioni**

Art. 8 - Bando Pubblico

1. La concessione di contributi economici avviene di norma mediante **bando o avviso pubblico**.
2. I Responsabili dei Servizi comunali, competenti per materia, previa Deliberazione di Giunta Comunale, verificate le disponibilità esistenti, possono promuovere bandi pubblici al fine di erogare contributi economici ai soggetti beneficiari di cui al presente regolamento.
3. Il bando dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti a cui si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico.
4. Modalità procedurali:
 - a. La Giunta Comunale approva con deliberazione il bando pubblico e individua le risorse finanziarie disponibili.
 - b. Il bando pubblico è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo non inferiore a 15 giorni, al fine di garantire adeguata pubblicità e partecipazione. In casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, può essere previsto un termine inferiore.
 - c. La valutazione delle domande costituisce attività tecnico-amministrativa di competenza degli uffici.
 - d. La valutazione è effettuata da apposita commissione tecnica individuata con determinazione dirigenziale.
 - e. Il Responsabile del Servizio approva con determinazione la graduatoria e dispone l'assegnazione dei contributi.
 - f. La Giunta Comunale prende atto della graduatoria approvata.
5. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, come previsto dall'art 15 comma 5 e tenendo conto di quanto disposto dall' art. 13 la Giunta Comunale può concedere contributi anche al di fuori di procedure di bando.

Art. 9 – Benefici su istanza di parte

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento attraverso un'istanza di parte possono richiedere al Comune di Luni l'erogazione dei benefici di cui all'art. 3 secondo le modalità previste dall'art. 12.

Art. 10 – Stipula di convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni di cui all'art. 56 del D. Lgs 117/2017 ad hoc con i soggetti di cui all'art. 6, comma 13, iscritti al Registro unico nazionale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) attraverso opportuno schema di convenzione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione.

Art. 11 – Patrocinio

2. Il patrocinio rappresenta il riconoscimento morale del Comune nei confronti di iniziative ritenute meritevoli e coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente e con i settori di intervento previsti dal presente regolamento.

3. Il patrocinio può essere concesso a enti pubblici, enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni, comitati e altri soggetti senza scopo di lucro. Può altresì essere concesso a persone fisiche o soggetti privati, compresi operatori economici, qualora l'iniziativa presenti interesse pubblico e non abbia finalità di promozione commerciale diretta dell'attività economica del richiedente.

4. La presenza, nell'ambito dell'iniziativa patrocinata, di operatori economici o attività commerciali non preclude la concessione del patrocinio quando tali attività risultino accessorie o strumentali allo svolgimento dell'evento e non ne costituiscano la finalità principale.

5. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente la concessione di contributi economici, vantaggi economici o altre agevolazioni, che devono essere oggetto di specifica richiesta e di separato provvedimento dell'Amministrazione, salvo che tali effetti siano già previsti da disposizioni normative, regolamenti comunali, deliberazioni tariffarie o convenzioni dell'Ente.

6. Le richieste di patrocinio devono essere presentate in via ordinaria almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

In via eccezionale, le istanze pervenute oltre tale termine possono essere prese in considerazione dall'Amministrazione, purché adeguatamente motivate e riferite a iniziative di particolare rilevanza per la comunità locale o di significativo interesse pubblico.

7. Le richieste devono essere presentate al Protocollo del Comune a mano o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

8. L'Amministrazione Comunale può revocare il patrocinio qualora l'iniziativa venga realizzata in modo difforme da quanto dichiarato nella richiesta ovvero qualora emergano elementi tali da arrecare pregiudizio all'immagine dell'Ente.

9. Nel caso in cui l'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio preveda entrate derivanti da quote di partecipazione, sponsorizzazioni o altre forme di introito, le stesse devono essere destinate alla copertura dei costi di realizzazione dell'iniziativa. In tali casi, il patrocinio può essere concesso esclusivamente a soggetti senza scopo di lucro, come risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto ed eventuali eccedenze rispetto alle spese sostenute devono essere:

- a) devolute a favore di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti in ambiti di utilità sociale, individuati dal richiedente in sede di domanda e preventivamente comunicati al Comune ai fini della verifica di coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) destinate alla realizzazione di interventi o all'acquisto di beni e attrezzature direttamente funzionali alle attività istituzionali del soggetto organizzatore e con ricaduta sul territorio comunale, purché preventivamente indicati nella domanda e comprovati mediante idonea documentazione.

In caso di utilizzo delle risorse per finalità di cui al punto a) il beneficiario è tenuto a trasmettere al Comune apposita dichiarazione corredata dalla ricevuta del versamento entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

In caso di utilizzo delle risorse per le finalità di cui alla lettera b), il beneficiario è tenuto a utilizzare le stesse entro il termine massimo di 12 mesi dalla conclusione dell'iniziativa e a darne evidenza mediante apposita dichiarazione, corredata da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta. Tali risorse possono essere utilizzate anche in un arco temporale pluriennale qualora destinate a interventi o progetti di maggiore complessità, purché il relativo programma di utilizzo sia preventivamente indicato nella domanda e definisca tempi e modalità di realizzazione. In tal caso il beneficiario è tenuto a fornire, al completamento dell'intervento, idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla documentazione presentata.

Il mancato rispetto di quanto previsto comporta la revoca del patrocinio.

Art. 12 – Contenuto e modalità di presentazione delle istanze.

1. Le richieste di concessione di contributi economici, vantaggi economici o patrocinio devono essere presentate al Protocollo del Comune di Luni a mano oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione.

2. La modulistica è approvata quale allegato al presente regolamento e definisce il contenuto minimo delle domande e della documentazione da allegare, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. La modulistica può essere aggiornata con atto della Giunta Comunale o del Responsabile del Servizio competente, senza necessità di modifica del presente regolamento, purché nel rispetto dei principi e delle disposizioni in esso contenuti.

3. Nel caso di contributi assegnati mediante bando o avviso pubblico, le istanze devono essere presentate secondo le modalità previste dal singolo bando o avviso, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, che deve comunque contenere gli elementi essenziali previsti dal presente regolamento.

4. Le istanze devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente oppure, nel caso di persone fisiche, dal richiedente stesso.

5. La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) denominazione o generalità del richiedente, sede o indirizzo, codice fiscale o partita IVA se posseduta;

b) descrizione dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio;

c) indicazione del luogo e del periodo di svolgimento dell'iniziativa;

d) indicazione del beneficio richiesto (contributo economico, vantaggio economico o patrocinio);

e) nel caso di richiesta di contributo economico, un preventivo indicativo delle spese e delle eventuali entrate previste per la realizzazione dell'iniziativa;

f) dichiarazione relativa ad eventuali contributi o benefici richiesti o ottenuti da altri enti pubblici o privati per la medesima iniziativa;

g) impegno a rispettare le disposizioni del presente regolamento e a presentare la rendicontazione nei termini previsti.

6. Il preventivo di cui al comma precedente ha valore orientativo ai fini della valutazione dell'iniziativa. In sede di rendicontazione saranno considerate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e rientranti nelle tipologie di spesa indicate nella domanda.
7. Qualora la documentazione presentata risulti incompleta, il Servizio competente può richiedere integrazioni o chiarimenti, assegnando un termine per la loro presentazione.
8. La mancata presentazione delle integrazioni richieste entro il termine assegnato comporta l'archiviazione della domanda.

Art. 13 – Criteri di scelta della attività e delle iniziative da sostenere

1. I benefici previsti dal presente regolamento sono concessi nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e sulla base di criteri generali predeterminati.
2. Le richieste di contributi, vantaggi economici o patrocinio sono valutate tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 - a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente e con i settori di intervento individuati dal presente regolamento;
 - b) rilevanza dell'iniziativa per la comunità locale;
 - c) diffusione sul territorio e partecipazione della cittadinanza;
 - d) capacità organizzativa ed esperienza del soggetto proponente;
 - e) rapporto tra costi previsti e risultati attesi;
 - f) presenza di altre fonti di finanziamento o di cofinanziamento.

3. I criteri di cui al presente articolo costituiscono criteri generali di riferimento ai fini della motivazione dei provvedimenti di concessione dei benefici.

4. Nel caso di concessione di contributi mediante bando o avviso pubblico, l'Amministrazione può stabilire nel bando specifici criteri di valutazione, anche diversi o ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo, nonché i relativi punteggi e modalità di attribuzione.

Art. 14 – Istruttoria delle istanze

1. Il presente articolo disciplina l'istruttoria delle richieste di benefici presentate su istanza di parte e non soggette a procedure di avviso pubblico o bando.

2. Nel caso in cui con un'unica istanza siano richiesti più benefici, quali contributi economici, vantaggi economici e patrocinio, si applicano i termini procedurali più ampi previsti dal presente regolamento.

3. Le richieste di patrocinio sono istruite dall'Ufficio Affari Generali, che acquisisce il parere del Responsabile del Servizio competente per materia in relazione all'iniziativa proposta.

4. Le richieste di contributi economici e di vantaggi economici sono istruite dal Servizio comunale competente per materia, che verifica la completezza della domanda, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e la coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente.

5. Nel caso di richieste riferite a più benefici, il Servizio competente per materia coordina il procedimento, acquisendo gli eventuali pareri degli uffici coinvolti.
6. Il Servizio competente può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al soggetto richiedente (assegnando un termine per la loro presentazione) qualora la documentazione presentata risulti incompleta o insufficiente ai fini dell'istruttoria.
7. L'istruttoria delle istanze di cui al presente articolo è di norma conclusa entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione richiesta.
8. Qualora il Servizio competente richieda integrazioni documentali o chiarimenti, il termine di cui al comma precedente è sospeso fino alla presentazione della documentazione richiesta.
9. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del Servizio competente predispone la proposta di provvedimento da sottoporre all'organo competente alla concessione del beneficio secondo quanto previsto dal presente regolamento.
10. La concessione dei diversi benefici è disposta dai competenti organi secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
11. La concessione di uno dei benefici richiesti non comporta automaticamente la concessione degli altri, che restano oggetto di autonoma valutazione da parte dell'Amministrazione comunale.
12. Il richiedente è tenuto a indicare espressamente nella domanda se, in caso di mancata concessione totale o parziale del contributo economico e/o degli altri benefici richiesti, intende comunque ottenere il patrocinio e/o ulteriori vantaggi economici.
13. Le richieste di contributi economici presentate su istanza di parte, nonché le richieste di vantaggi economici, devono pervenire almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. Le istanze presentate oltre tale termine non sono ammissibili e non possono essere oggetto di istruttoria né di valutazione da parte dell'Amministrazione, salvo i casi di forza maggiore debitamente comprovati, quali calamità naturali, emergenze o eventi straordinari e imprevedibili.
14. Nel caso di contributi assegnati mediante bando o avviso pubblico, il richiedente può presentare contestualmente anche richiesta di patrocinio e/o di altri vantaggi economici. Tali richieste sono valutate successivamente all'esito del procedimento di concessione del contributo e sono sottoposte, alla valutazione della Giunta Comunale.
15. Nel caso di contributi assegnati mediante bando o avviso pubblico, le tempistiche e le modalità procedurali previste dal presente regolamento possono essere derogate, purché espressamente indicate nel bando o nell'avviso stesso.
16. Il bando o l'avviso può disciplinare specifiche tempistiche anche per la concessione del patrocinio e di eventuali vantaggi economici connessi all'iniziativa, anche in deroga ai termini ordinari previsti dal presente regolamento.

Art. 15 – Modalità per la concessione e l'erogazione dei benefici

1. La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento è disposta nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nei precedenti articoli e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio comunale.
2. Per i contributi concessi mediante bando pubblico si applica la procedura prevista dall'art. 8 del presente regolamento.
3. I vantaggi economici sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria del Servizio competente secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.
4. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 14 del presente regolamento.
5. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, la Giunta Comunale può concedere contributi anche al di fuori di procedure di bando qualora l'iniziativa rientri nei settori di intervento previsti dal presente regolamento e sia caratterizzata da elementi di straordinarietà o urgenza tali da non consentire il ricorso alle procedure ordinarie di bando.

6. L'atto di concessione del beneficio indica, ove possibile, il valore economico del contributo o del vantaggio concesso e le eventuali condizioni cui è subordinata la concessione.
 7. La concessione dei contributi e dei vantaggi economici è subordinata alla disponibilità delle risorse stanziare nel bilancio comunale.
 8. Il contributo economico è di norma erogato a conclusione dell'iniziativa, previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.
 9. In casi adeguatamente motivati, valutati dalla Giunta Comunale, può essere disposta, su richiesta del beneficiario già formulata in sede di domanda, la liquidazione di una quota del contributo concesso, in misura non superiore al 50%, successivamente allo svolgimento dell'iniziativa e nelle more della presentazione della rendicontazione, al fine di consentire il pagamento delle spese sostenute.
- Il saldo del contributo è comunque subordinato alla presentazione della rendicontazione completa e alla verifica della regolarità della stessa.
- In caso di rendicontazione irregolare o incompleta, il Comune procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 16 – Rendicontazione

1. Il beneficiario del contributo economico è tenuto a presentare la rendicontazione delle spese sostenute entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
2. La rendicontazione deve comprendere:
 - a) una relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - b) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e delle eventuali entrate relative all'iniziativa;
 - c) copia delle fatture o di altri documenti fiscali equivalenti intestati al beneficiario, quietanzati e accompagnati da dimostrazione del pagamento tracciabile. Non sono ammessi scontrini o documenti commerciali non intestati.
3. Non sono riconosciute spese relative a:
 - a) vitto;
 - b) alloggio;
 - c) trasporto di persone.
4. Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese rientranti nelle tipologie di spesa indicate nella domanda di contributo.
5. Qualora le spese effettivamente sostenute e rendicontate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo comunale è ridotto proporzionalmente nei limiti delle spese ammissibili.
6. Nel caso di iniziative realizzate su più territori o promosse con il coinvolgimento di più enti o soggetti organizzatori:
 - a) sono ammissibili esclusivamente le spese direttamente riferibili alle attività svolte nel territorio del Comune di Luni o comunque specificamente riferite alla parte di iniziativa sostenuta dal Comune;
 - b) non sono ammesse spese generali di organizzazione dell'evento non direttamente imputabili alle attività realizzate nel territorio comunale;
 - c) ai fini del calcolo del contributo comunale sono considerate esclusivamente le eventuali entrate direttamente riferibili alla parte di iniziativa realizzata nel territorio del Comune di Luni. Non sono imputate alla quota di iniziativa riferita al Comune le entrate generali dell'evento, quali sponsorizzazioni o contributi non specificamente destinati alla parte di iniziativa realizzata nel territorio comunale;

d) il contributo comunale non può in ogni caso superare il 70% delle spese ammissibili relative alla parte di iniziativa realizzata nel territorio del Comune di Luni.

7. La mancata presentazione della rendicontazione entro il termine previsto **comporta** la revoca del contributo.

8. Il Comune può effettuare verifiche e controlli sulla documentazione presentata e sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari, nonché sulla corretta realizzazione dell'iniziativa, anche successivamente all'erogazione del contributo.

9. In caso di accertata irregolarità o di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione procede alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva ogni ulteriore azione prevista dalla normativa vigente

10. Qualora in sede di rendicontazione emergano irregolarità, incongruenze o il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione procede alla revoca del contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ivi compreso l'eventuale anticipo.

11. Nel caso di contributi concessi nell'ambito di convenzioni stipulate con il Comune ai sensi della normativa vigente, la rendicontazione può essere presentata in forma aggregata con riferimento alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle attività oggetto della convenzione. La documentazione da presentare è definita nella convenzione stessa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Art. 17– Revoca della concessione del beneficio

1. Si procede alla revoca totale o parziale del beneficio nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma ovvero se lo svolgimento dell'attività è avvenuto in contrasto con la Legge, con lo Statuto o con il presente regolamento.
2. Parimenti comporta la revoca del beneficio la mancata presentazione della rendicontazione entro i termini previsti dal presente regolamento.
3. In caso di presentazione di rendicontazione incompleta o irregolare, il Servizio competente richiede le necessarie integrazioni, assegnando un termine congruo per la loro presentazione. Decorso inutilmente tale termine, si procede alla revoca del beneficio.
4. La presentazione della rendicontazione oltre i termini previsti dal presente regolamento comporta la revoca del beneficio, salvo i casi di forza maggiore o situazioni non imputabili al beneficiario, debitamente comprovati.
5. Il Comune di Luni può procedere in qualsiasi momento alla verifica delle dichiarazioni, della documentazione presentata e di ogni altra verifica necessaria, eventuali dichiarazioni false o mendaci comportano l'automatica revoca del beneficio ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ente provvede alla denuncia alle Autorità competenti.
6. Con la revoca della concessione del beneficio economico si provvede anche al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 18 – Rapporti e responsabilità - Esclusioni

1. Il Comune di Luni resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari dei benefici ed i terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e/o iniziative.
2. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune di Luni il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può

sospendere l'erogazione delle quote di benefici non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, provvedere alla revoca e al recupero delle somme già erogate.

3. Sono escluse dai benefici del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter escludere dalla concessione di contributi economici, vantaggi economici e patrocinii, quei soggetti che hanno in precedenza violato con dolo le relative norme di legge o del presente regolamento.
5. Il beneficiario è responsabile della corretta realizzazione dell'iniziativa e del rispetto delle disposizioni normative applicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza, ordine pubblico, tutela della salute, pubblico spettacolo e utilizzo di spazi e strutture, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti in materia di organizzazione di eventi, sagre e manifestazioni temporanee.
Il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto instaurato con terzi per l'organizzazione dell'attività.

Art. 19 – Obblighi dei beneficiari e conflitto di interessi

1. I soggetti beneficiari di contributi economici, vantaggi economici o patrocinio sono tenuti a utilizzare correttamente il nome e lo stemma del Comune di Luni esclusivamente in relazione all'iniziativa per la quale il beneficio è stato concesso.
2. In caso di concessione del patrocinio, il soggetto organizzatore è tenuto a riportare sui materiali informativi e promozionali dell'iniziativa la dicitura «Con il patrocinio del Comune di Luni» e, ove utilizzato, lo stemma comunale secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
3. L'Amministrazione comunale può richiedere la trasmissione preventiva dei materiali promozionali (quali volantini, manifesti, locandine o contenuti digitali) al fine di verificare il corretto utilizzo del patrocinio e dello stemma comunale.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti può comportare la revoca del patrocinio o del beneficio concesso.
5. Gli amministratori comunali che si trovino in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale o indiretto, sono tenuti ad astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla votazione delle deliberazioni relative alla concessione dei benefici.
6. Il conflitto di interessi sussiste anche quando l'interesse riguarda soggetti terzi coinvolti nell'iniziativa (artisti, relatori, collaboratori, fornitori) legati all'amministratore da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o da rapporti professionali o economici rilevanti. L'astensione è dichiarata e riportata nel verbale della seduta.

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 20 – Trasparenza

I benefici concessi sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 21 – Abrogazioni e rinvio

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con il presente regolamento.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti in materia di organizzazione di eventi, sagre e manifestazioni temporanee. La concessione di contributi

economici e del patrocinio comunale è comunque disciplinata esclusivamente dal presente regolamento.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.